

N° _____ / _____
Registro Sentenze Lavoro

Cron. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n.9843 del 2019 R.G.L., promossa,

DA

TRIOLO GASPARE
TRLGPR79R21G273S

rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Partinico, Via J.F. Kennedy, 34

- ricorrente -

CONTRO

INPS, in persona del legale rapp.te p.t. con gli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas, in virtù di procura in Notaio Castellini in Roma

E

RISCOSSIONE SICILIA SPA in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tarantino

-resistenti-

All'udienza del 13.04.2021, alle ore 15, con trattazione scritta, verificata la tempestività della comunicazione della Cancelleria alle parti costituite, esaminate le note di trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico

S E N T E N Z A

avente il seguente

D I S P O S I T I V O

Il Giudice definitivamente pronunciando dichiara la prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito nn. 59620112000706369 e 59620120002782504, che per l'effetto annulla.

Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Alessi, dichiaratosi antistatario.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con ricorso depositato il 19.09.2019 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Inps e Riscossione Sicilia Spa chiedendo l'annullamento degli avvisi di addebito nn. 59620112000706369 e 59620120002782504, deducendone la mancata notifica ed eccepandone la prescrizione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente la carenza di interesse di agire nonché l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e contestava la pretesa prescrizione dei crediti, Riscossione Sicilia Spa eccepiva la tardività del ricorso e la sua infondatezza, contestando l'eccepita prescrizione.

Entrambi i convenuti chiedevano il rigetto del ricorso.

La causa, senza alcuna attività istruttoria (disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h) del D.L. 18/2020, autorizzato il deposito di note, sulle note depositate da parte ricorrente è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.

Anzitutto, in via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'Inps di carenza d'interesse ad agire alla luce del fatto che trattasi di invito al pagamento.

Detta eccezione va disattesa.

Come precisato dalla Corte d'Appello di Palermo (cfr. sent. n. 752/2017) *«l'interesse ad agire rileva quale interesse giuridico, concreto ed attuale, coordinato ad una specifica posizione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento e ad un bisogno reale ed immediato di tutela che può consistere anche nella rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, quando tale risultato sia giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice».*

Pertanto sussistono nel caso de quo i requisiti di concretezza ed attualità.

In merito all'eccezione di inammissibilità, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica delle cartelle esattoriali in questione all'opponente, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione non avendo il contribuente fatto ricorso al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella.

Appare sul punto opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: *“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia*



mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981".

La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo "fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo", quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre "nelle forme ordinarie".

L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c..

Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la nullità degli avvisi di addebito perché mai notificati nonché la prescrizione dei crediti oggetto degli stessi.

L'INPS ha fornito la prova della notifica esclusivamente dell'avviso di addebito n. 59620112000706369, ma non ha fornito alcuna prova in merito alla notifica dell'avviso di addebito n. 59620120002782504.



Da ciò ne consegue che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620120002782504, mai notificato, sono da considerarsi prescritti.

Con riferimento all'avviso di addebito n. 59620112000706369, avvenuta in data 27.10.2011, Riscossione Sicilia ha prodotto la relata di notifica dell'intimazione di pagamento, contenente detto avviso.

Dalla documentazione prodotta da Riscossione Sicilia non è dato evincere se, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento mediante deposito dell'avviso nella casa comunale ex art. 140 c.p.c., si sia proceduto all'invio della prescritta raccomandata; e poiché il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutte le formalità ivi previste (e cioè, oltre al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione del destinatario dell'atto, anche della spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, sebbene non sia poi richiesta la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento), ne consegue che la mancanza della suddetta spedizione comporta la nullità della notificazione (Cass. 137/2016 e n. 137/2010).

In merito all'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, si osserva che *"la rateizzazione chiesta dal contribuente"* (presso l'Ente della Riscossione) *"non costituisce acquiescenza"*, difatti *"la rinuncia"* dell'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione finanziaria, deve essere *"manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché assolutamente inequivoci"* (cfr. Cass. N. 3347/2017).

Pertanto all'istanza non può essere attribuita alcuna efficacia interruttiva della prescrizione.

In ogni caso, pur a volere attribuire efficacia interruttiva alla predetta istanza, questa è stata presentata in data 15.11.2012, quindi da quella data alla presentazione del ricorso è maturata la prescrizione quinquennale.

Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

come in parte dispositiva.

Così deciso in Palermo, il 13.04.2021

II GIUDICE ONORARIO

Antonella Di Maio

